



Mangano & Mancuso S.r.l. – capitale sociale € 10.000,00 i.v. – codice fiscale e partita IVA 05741430820 - REA PA 273667
IVASS RUI (Registro unico intermediari assicurativi) Sezione B n. B000277030 – Uffici: 90146 – Palermo – Piazza Europa, 13
telefono +39091512586 – mobile +393397567047 – fax +390913823199 mmbroker.cm@gmail.com – manmansrl@pec.it

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private)

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome: **Mancuso Celestino**

Iscrizione RUI: **Sezione B – Broker** - Numero iscrizione: **B000006153 dal 19/10/2012**

in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa del seguente intermediario:

Ragione sociale: **Mangano & Mancuso S.r.l.**

Iscrizione RUI: **Sezione B – Broker** - Numero iscrizione: **B000277030 dal 27 gennaio 2015**

sede legale e operativa in: **90146 – Palermo – Piazza Europa, 13**

telefono **091512586** - mail: manmansrl@gmail.com – mmbroker.cm@gmail.com pec: manmansrl@pec.it

sito internet: manganomancusobroker.com

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:

**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
00187 Roma - Via del Quirinale, 21**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il RUI (registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

a) l'intermediario/distributore assicurativo agisce su incarico del cliente.

b) il contratto è distribuito in collaborazione tra i seguenti intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221,

Ragione Sociale	Iscrizione RUI	Ruolo
Mangano & Mancuso S.r.l.	Sezione B n. B000277030	Intermediario proponente

SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

Il distributore e l'intermediario assicurativo per il quale opera dichiarano che:

a) non sono detentori di alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;

b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della nostra società di intermediazione e/o di quella per la quale opera l'intermediario.

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario/distributore assicurativo:

a) non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice (D.Lgs 209/2005), e non rilascia raccomandazioni personalizzate;

b) non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice;

c) distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

d) su richiesta del contraente fornisce la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari

e) fornisce al contraente ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.



SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso percepito dall'intermediario consiste:

- a) solo in una commissione inclusa nel premio assicurativo
- b) solo in una commissione concordata preventivamente con il contraente ed indicata nella lettera di incarico di brokeraggio
- c) in entrambe le commissioni di cui ai precedenti punti a) e b)

Per i contratti relativi alla garanzia R.C. Auto distribuiti secondo quanto previsto alla **Sezione I, lett. b)** le provvigioni massime, espresse in cifra fissa e in percentuale sul premio lordo, riconosciute dall'impresa di assicurazione al proprio intermediario diretto (agente, broker, etc.) sono rilevabili dal preventivo e/o dalla stessa polizza di assicurazione, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 09 maggio 2008.

Intermediario Emittente	Impresa di Assicurazione	Tipo veicolo	Aliquota

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c) il pagamento del premio all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

1. all'intermediario tramite pec ovvero tramite raccomandata presso la sede legale;
2. all'impresa preponente secondo le modalità e ai recapiti indicati nel "DIP Aggiuntivo" del prodotto assicurativo.

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine previsto dalla legge, può rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nel "DIP Aggiuntivo" del prodotto assicurativo.

c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel "DIP aggiuntivo" del prodotto assicurativo.

d) Il Contraente/Assicurato ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (presso Consap Spa - Via Yser, 14 – 00198 Roma - telefono: [06.85796.537/534](tel:06.85796.537/534) - Fax: [06/85796538](tel:06/85796538) - PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).